



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Progetto di legge relativo a:

“Istituzione del registro comunale per la cremazione”

Testo predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 5 del Regolamento e licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei

PROGETTO DI LEGGE N. 156

d'iniziativa dei Consiglieri Covi, Degani, Foggiato, Pettenò, Bettin, Gallo, Frigo, Trento, Franchetto, Diego Bottacin, Michieletto, Berlato Sella, Tiozzo, Azzi, De Boni, Causin, Caner, Laroni, Ciambetti, Stival, Sandri, Piccolo, Zigiotto, Sernagiotto, Zabotti, Silvestrin, Bertipaglia, Ruffato, Grazia e Cortelazzo

PROGETTO DI LEGGE N. 157

d'iniziativa dei Consiglieri Degani, Manzato, Laroni, Covi, Cortelazzo, Bertipaglia, Franchetto, Tiozzo, Bonfante, Foggiato, Tesserin, Grazia, Zigiotto, Stival, De Boni, Sernagiotto e Pettenò

Licenziato il 10 marzo 2009 nella seduta n. 141
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43	43		
Maggioranza richiesta	n. 22			

Incaricato a relazionare in aula il consigliere *Carlo COVI*

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

Relazione

Relatore: il consigliere Carlo Covi

La legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" detta le disposizioni in merito alla cremazione e alla dispersione delle ceneri dei defunti.

L'articolo 3 della legge n. 130/2001 determina tre diverse possibilità affinché si rispetti la volontà della persona:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto;*
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;*
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.*

Ci sono situazioni in cui è difficile stabilire quali siano le reali disposizioni del defunto sia nel caso di persone decedute in età molto avanzata in mancanza di parenti prossimi, sia quando non sia stata espressa la volontà del defunto mediante: disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni e/o scelta esternata a parenti.

Si ritiene che l'istituzione di un Registro presso i Comuni di residenza al quale si possa iscrivere chi desidera essere cremato consentirebbe di effettuare la determinazione sul trattamento delle proprie spoglie in modo più semplice e pratico, nel contempo offrendo ai Comuni un sistema veloce ed efficace per seguire queste fondamentali informazioni.

Questa proposta di legge si propone quindi di istituire, nel rispetto della legge n. 130/2001 e delle altre norme statali vigenti, il Registro di coloro che manifestano la volontà di essere cremati dopo la morte.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 10 marzo 2009, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge n. 156 e n. 157 dopo averli abbinati ai sensi dell'art. 20, comma 5 del vigente Regolamento consiliare, approvando il testo oggi in esame all'unanimità con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, AN-Verso il Popolo della libertà, UDC, PSE, L'Ulivo-PDV, PNE, Comunisti Italiani, IDV.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

Articolo 1 – Finalità

1 Con la presente legge, la Regione del Veneto dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 2 – Espressione di volontà

1 La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 3 – Registro per la cremazione.

1 E' istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

2 Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3 Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4 In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

5 In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Articolo 4 - Disposizione finale

1 Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui al comma 1 dell'articolo 3, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

2 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Espressione di volontà.....	2
Art. 3 - Registro per la cremazione.....	2
Art. 4 - Disposizione finale.....	2